

Premesso che:

- il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 definisce le modalità e le condizioni per l'attuazione del Fondo Europeo della pesca – periodo 2007-2013;
- con la D.G.R. _____ del _____ la Regione Liguria ha emesso i bandi per accedere ai finanziamenti delle misure previste nel FEP tra cui la misura _____;
- con decreto del dirigente n. _____ del _____ (pubblicato nel BURL n. _____ del _____) il progetto n. _____ di _____, presentato sulla misura _____ per la seguente iniziativa _____ è stato inserito nella graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento per un contributo complessivo di _____;
- il beneficiario del suddetto progetto è _____ nato a _____ il _____ Cod. Fiscale _____ / P.IVA _____ oppure la Ditta _____ con sede in _____ Cod. Fiscale _____ / P.IVA _____;
- il beneficiario ha comunicato l'inizio dei lavori ai sensi del punto 12 del bando sull'attuazione della misura _____;
- il punto 16 della suddetta DGR, prevede la possibilità di erogare un'anticipazione del contributo nel limite massimo del 50% del contributo assentito;
- il beneficiario suddetto ha richiesto alla Regione Liguria, il pagamento dell'anticipo di € _____ (euro _____) pari al _____% dell'investimento;
- detto anticipo è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione per un importo complessivo di € _____ pari al 110 % dell'anticipazione richiesta, a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato;
- la polizza è intesa a garantire che il beneficiario rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dal richiamato regolamento comunitario e dalla citata DGR d'attuazione della misura _____;
- qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria l'insussistenza totale o parziale del diritto al sostegno, la Regione ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 2220/85, e successive modifiche e integrazioni, deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto;
- la presente garanzia avrà durata di _____ (salvo eventuali proroghe), ossia fino al termine del progetto;

Tutto ciò premesso

la sottoscritta Banca/Assicurazione/Società di Intermediazione Finanziaria con sede legale in _____, iscritta nel registro delle imprese di _____ al n. _____, che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità _____, a mezzo dei sottoscritti signori:

_____ nato a _____ il _____

_____ nato a _____ il _____

nella loro rispettiva qualità di _____ e di _____, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, Fideiussore nell'interesse del/della _____ cod. fiscale _____, di seguito chiamato Contraente, beneficiario del contributo assegnato per il progetto ____/____/____, e a favore della Regione Liguria fino alla concorrenza di euro _____ (diconsi euro _____), oltre a quanto più avanti specificato.

La sottoscritta assicurazione è autorizzata ad esercitare le assicurazioni del Ramo Cauzioni ai sensi e per gli effetti del DM. n. _____ del _____ (**periodo da cancellare se la polizza è prestata da una banca o da un intermediario finanziario**)

La sottoscritta società di intermediazione finanziaria è iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzata dal Ministero dell'Economia e delle finanze (**periodo da cancellare se la polizza è prestata da una banca o da una assicurazione**)

La sottoscritta _____, rappresentata come sopra si dichiara con il Contraente solidamente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse e oneri di qualsiasi natura sopportati dalla Regione in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di euro _____.

1. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare alla Regione quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il pagamento dell'importo richiesto dalla Regione sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico e incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre alla Regione alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati e anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, e anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
3. Il pagamento dell'importo richiesto sarà restituito a mezzo versamento sui numeri di conto corrente, aperti presso la Tesoreria regionale specificato nella richiesta scritta di cui al punto 2.
4. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, e di quanto contemplato agli articoli 1955 e 1957 del codice civile, volendo e intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242-1247 del codice civile per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti della Regione.
5. La presente garanzia avrà durata illimitata e verrà svincolata solo su richiesta della Regione Liguria.
6. Decorso i suddetti termini la garanzia cessa automaticamente.
7. La Regione, nel periodo di validità della presente garanzia, con apposita dichiarazione scritta e comunicata al Fideiussore, potrà svincolare la garanzia parzialmente o totalmente.
8. In caso di controversie fra la regione e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

Luogo _____

Data _____

IL CONTRAENTE

IL FIDEJUSSORE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi compresa quella di cui agli articoli 1242, 1247, 1944 e 1957 del codice civile, nonché quella relativa alla deroga della competenza del Foro giudicante, di cui ai precedenti punti 5), 6) e 7) .

_____, li _____